

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, Sent., (data ud. 28/05/2026) 01/06/2026, n. 1523

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA › Responsabilità

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI › Graduatoria

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2025, proposto da S.P., rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Concetto Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caltagirone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Meduri, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.meduri@avvocato.pe.it, comunicato all'Ordine degli Avvocati di Roma e presente su INIPEC E REGINDE, costituente unico domicilio digitale eletto

per la condanna

del Comune di Caltagirone al risarcimento dei danni derivati dall'adozione di atti di programmazione del personale poi annullati con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 234/2024, emesso in conformità al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 251/2024 all'esito di ricorso straordinario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caltagirone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 234 del 05/12/2024, ha accolto il ricorso straordinario formulato dalla dott.ssa S.P. in aderenza al rituale parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, a Sezioni Riunite, n. 251/2024 reso nell'adunanza del 31/10/2024, annullando la deliberazione di G.M. n. 209 del 11/11/2022 (con la quale era stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale 2022-2023-2024 ed ivi previsto che il fabbisogno di Assistenti Sociali sarebbe stato soddisfatto tramite pubblico concorso), la deliberazione di G.M. n. 215 del 28/11/2022 del Comune di Caltagirone con la quale sono state apportate modifiche all'anzidetto Piano del Fabbisogno e, in conseguenza, è stato previsto che il fabbisogno relativo agli Assistenti Sociali sarebbe stato soddisfatto non solo tramite pubblico concorso (n. 2 unità) ma, altresì, tramite integrazione oraria da 24 a 36 ore in favore di ulteriori n. 2 unità già assunte a tempo indeterminato e la deliberazione di G.M. n. 207 dell'11/11/2022 del Comune di Caltagirone (a mezzo della quale sono state apportate al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2022, le variazioni di competenza e cassa ai fini della futura assunzione di n. 2 assistenti sociali).

Con ricorso notificato il 3 aprile 2025 la Dott.ssa S.P. ha agito per ottenere il risarcimento del danno alla stessa causato dalla adozione dei sopra indicati atti, che (in tesi) avrebbe impedito alla stessa di stabilizzare la propria posizione lavorativa presso il Comune di Caltagirone - ove ella prestava, e ha continuato a prestare servizio, con

contratto a tempo determinato (inizialmente a 24 ore e, per l'anno 2025 a 33 ore) sino al 19/02/2026.

L'intimato Comune di Caltagirone si è costituito in giudizio con memoria depositata in segreteria il 18/06/2025, al cui intero ha così argomentato:

- a) il giudizio incardinato innanzi a questo Tribunale con ricorso n. 433/2025 è tuttora pendente e si sollecita la sospensione del presente processo ai sensi degli [artt. 295 e 337 c.p.c.](#), onde evitare un possibile contrasto di giudicati;
- b) la procedura cui la ricorrente fa riferimento riguarda, comunque, una stabilizzazione speciale disciplinata dalla normativa regionale e finanziata per una platea predeterminata di lavoratori, alla quale la ricorrente non appartiene;
- c) si nega l'esistenza di una graduatoria concorsuale utile per lo scorrimento, in quanto le graduatorie formate nell'ambito delle stabilizzazioni hanno efficacia limitata alla specifica procedura;
- d) si richiama il carattere ordinario del concorso pubblico, che costituisce (cfr. anche l'[art. 4](#), primo comma, del [D.L. n. 25 del 2025](#)) lo strumento prioritario di reclutamento del personale;
- e) l'opzione in favore del concorso è stata manifestata dall'Amministrazione in sede di programmazione con atti non impugnati e con la concreta indizione della procedura si è semplicemente data esecuzione a tali atti di indirizzo;
- f) il rapporto di lavoro della ricorrente è stato costituito ai sensi della L.R. n.8 del 2017 (a seguito di transito da una ex-IPAB), senza previo concorso ([art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001](#)), sicché nella specie difettano i presupposti di cui all'[art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017](#);
- g) si richiama la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011 sulla relazione tra scorrimento della graduatoria e nuovo concorso e le affermazioni della giurisprudenza in ordine all'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nell'indizione di un nuovo concorso anche in presenza di graduatorie efficaci, ferma la necessità di rendere sul punto opportuna motivazione;
- h) non sussistono gli elementi dell'illecito aquiliano e, in particolare, difettano i requisiti della colpa e del nesso causale;
- i) si contesta la configurabilità e la quantificazione del danno da perdita di chance, precisandosi che a carico della parte interessata sussiste un onere probatorio rigoroso quanto all'apprezzabile probabilità di ottenere il bene della vita e richiamandosi, comunque, l'orientamento secondo cui la chance non può essere liquidata facendo riferimento all'integrale differenza retributiva, ma, se del caso, va quantificata in via equitativa e proporzionata alla probabilità di successo, comunque non desumibile dal mero rapporto numerico tra posti e candidati.

Il ricorso giungeva all'esame del Collegio nell'udienza pubblica del 06/11/2025; ma qui, ritenuto che nel caso di specie la spettanza del bene della vita potesse, in ipotesi, ritenersi esclusa dalla rinnovata decisione dell'Amministrazione di indire apposito concorso per l'assunzione di due assistenti sociali, in relazione alla quale è intervenuta la sentenza di questa Sezione n. 1263/2025 sul ricorso n. 433/2025 - con cui l'impugnazione della ricorrente è stata in parte respinta, e per il resto il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza funzionale avuto riguardo alla lamentata violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia resa in sede di ricorso straordinario -, ma che quest'ultima risultava però esser stata appellata dall'interessata, con ordinanza n. 3663/2025 del 22/12/2025 veniva disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell'[art. 295 c.p.c.](#)

Sopravveniva tuttavia, proprio con riguardo alla parte della domanda che aveva dato vita al giudizio menzionato in precedenza e rispetto alla quale il giudice adito aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale (avuto riguardo alla lamentata violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia resa in sede di ricorso straordinario), la sentenza n. 1024/2025 del 22 dicembre 2025 del CGARS, con la quale gli stessi atti impugnati nel giudizio definito in primo grado dalla sentenza n. 1263/2025 della Sezione venivano dichiarati nulli per violazione del giudicato. In base a questo specifico presupposto, che ad opinione della ricorrente faceva venir meno le ragioni per la disposta sospensione del giudizio a prescindere dall'esito della impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1263/2025, ella formulava allora una richiesta di fissazione di udienza con atto depositato in segreteria il 19/03/2026.

In data 28 maggio 2026 si svolgeva la (seconda) udienza pubblica per l'esame del ricorso in epigrafe, che stavolta

veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L'azione risarcitoria proposta con l'atto che ha dato vita al presente giudizio è stata proposta (anche) nell'ambito del giudizio di ottemperanza definito dalla sentenza n. 1024/2025 del 22 dicembre 2025 del CGARS, in particolare come "domanda di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a., per il caso di mancata esecuzione in forma specifica, nella misura della misura di euro 176.920, o nella somma maggiore o minore ritenuta dal CGA".

Tale parte della domanda è stata tuttavia rigettata, giacchè "vista la disponibilità del posto per cui la ricorrente è risultata vincitrice, non sussiste, allo stato, il presupposto per disporre il risarcimento dei danni ex art. 112 co. 3 c.p.a., richiesto in via subordinata".

Da parte sua il Comune di Caltagirone ha ottemperato a quella sentenza con deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026, con la quale si è disposta "l'assunzione a tempo indeterminato della signora S.P., nata a C. il (...), all'esito della procedura di stabilizzazione indetta con determinazione dirigenziale n. 677 dell'11/10/2019, rettificata con determinazione dirigenziale n. 814 del 19/11/2019 e conclusa con determinazione dirigenziale n. 988 del 30/12/2019 tenuto conto della perdurante validità ed efficacia della relativa graduatoria finale al 31 dicembre 2022 e della professionalità specifica della medesima come infra considerato e motivato".

La ricorrente, con il presente ricorso, ha formulato in questi termini la proposta domanda risarcitoria:

"la dott.ssa P. ha diritto ad un risarcimento commisurato (nella misura del 90% per perdita di chance) alla differenza tra quanto avrebbe avuto diritto a percepire (se stabilizzata) dal mese di dicembre 2022 (data in cui l'Ente ha emanato gli atti illegittimi) al 31 dicembre 2033 (data in cui la dott.ssa P. sarà collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età) e quanto ha effettivamente percepito come dipendente a tempo determinato.

Altresì, la dott.ssa P. va risarcita anche del danno da minor indennità pensionistica conseguente ai ridotti versamenti contributivi in virtù di contratto part-time a 24 ore rispetto ai versamenti contributivi di cui avrebbe beneficiato in virtù di contratto full-time a 36 ore dal 2034 (anno in cui la dott.ssa P. sarà collocata in quiescenza) al 2050 (anno in cui la dott.ssa P. compirà 84 anni pari all'aspettativa media di sesso femminile in Italia) stimato in un importo non inferiore ad € 2.000,00 annui e rapportato, anche in questo caso, alle probabilità di stabilizzazione del 90%.

In conclusione, la dott.ssa P. ritiene di aver diritto ad un risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance per un importo complessivo pari a € 140.000,00 così determinato: a) € 125.235,00 (€ 12.650,00 differenza retributiva lorda X 11 anni X 90%) pari al 90% delle differenze retributive per il periodo di attività in caso di stabilizzazione a tempo pieno nell'arco degli undici anni suindicati; b) € 28.800,00 (€ 2.000,00 differenza annua indennità di pensione X 16 anni X 90%) pari al 90% della differenza pensionistica che avrebbe percepito nel caso l'indennità pensionistica fosse stata calcolata in virtù di versamenti per rapporto a tempo pieno nell'arco temporale dall'età pensionabile al raggiungimento dell'età di anni 84.

Altresì, la dott.ssa P. ritiene di aver diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali causati dai disagi psicologici derivanti dalla prolungata incertezza lavorativa".

Premesso che questi ultimi sono stati valutati in gravame per un importo pari a 40.000,00 euro, è palese che l'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026 ha modificato drasticamente l'orizzonte temporale del danno risarcibile. Infatti la "differenza tra quanto (la ricorrente) avrebbe avuto diritto a percepire (se stabilizzata) dal mese di dicembre 2022 (data in cui l'Ente ha emanato gli atti illegittimi) al 31 dicembre 2033 (data in cui la dott.ssa P. sarà collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età)" si riduce, in forza dell'atto menzionato da ultimo, da 11 anni a 3 anni e due mesi (per l'intervallo che decorre fra la data di adozione dei provvedimenti impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e quella di adozione della deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026 ha). E parimenti, "il danno da minor indennità pensionistica conseguente ai ridotti versamenti contributivi in virtù di contratto part-time a 24 ore rispetto ai versamenti contributivi di cui avrebbe beneficiato in virtù di contratto full-time a 36 ore dal 2034 (anno in cui la dott.ssa P. sarà collocata in quiescenza) al 2050 (anno in cui la dott.ssa P. compirà 84 anni pari all'aspettativa media di sesso femminile in Italia) stimato in un importo non inferiore ad € 2.000,00 annui e rapportato, anche in questo caso, alle probabilità di stabilizzazione del 90%", si riduce a quello per i ridotti versamenti contributivi con esclusivo riguardo al periodo dal dicembre 2022 al 19/02/2026.

Da tutto ciò consegue che il proposto gravame deve essere dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per tutto il periodo successivo alla adozione della deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026, che fa venir meno, dopo tale data, il pregiudizio temuto dalla ricorrente, ed al quale la formulata richiesta risarcitoria si correla, sino alla data di pensionamento di quest'ultima, come danno (meramente) futuro.

Per quanto poi attiene al danno non patrimoniale che la ricorrente ritiene di aver subito, a causa dei "disagi psicologici derivanti dalla prolungata incertezza lavorativa", il Collegio osserva come una tale situazione sia venuta definitivamente meno con l'adozione della deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026: sicchè l'unico danno non patrimoniale risarcibile è quello legato al sussistere di una tale situazione di "incertezza lavorativa" per il periodo dal dicembre 2022 al 19/02/2026. Ma trattandosi di una situazione ormai pregressa, a poter rilevare sono esclusivamente dati clinici rilevati in data anteriore all'atto menzionato da ultimo: i quali risultano effettivamente evincibili dalla relazione di medico psichiatra della A.D.C. del 23/09/2025, facente parte della documentazione depositata dalla ricorrente in segreteria il 26/09/2025, con la quale quest'ultima è stata riconosciuta colpita da "disturbo da stress post-traumatico" - abbinabile di trattamento farmacologico per la sua cura - proprio in relazione al fatto della mancata stabilizzazione della propria posizione lavorativa. In astratto, quindi, sussisterebbero le condizioni per veder riconosciuto il danno non patrimoniale che la ricorrente lamenta di aver patito, limitatamente al periodo dal dicembre 2022 al 19/02/2026. Infatti, sebbene "la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)" Cass. civ., Sez. III, Ord. 22 aprile 2024, n. 10787, è altresì vero che la Cassazione ha chiarito come, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. SS.UU. n. 26972/2008): sicchè a precludere la possibilità di accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non potrebbe mai essere la circostanza che essa non sia stata specificamente ricondotta alla categoria del danno biologico dalla ricorrente.

Quel che occorre comprendere è allora se la condotta concretamente tenuta dal Comune del Comune di Caltagirone, sia stata tale da causare il pregiudizio alla propria salute mentale che la ricorrente ha concretamente dimostrato di avere subito.

Orbene: dal testo della deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026 riportato all'interno della istanza di fissazione di udienza deposita in segreteria dalla ricorrente, senza alcuna contestazione al riguardo da parte del Comune intimato, risulta esser stata disposta "l'assunzione a tempo indeterminato della signora S.P., nata a C. il (...), all'esito della procedura di stabilizzazione indetta con determinazione dirigenziale n. 677 dell'11/10/2019, rettificata con determinazione dirigenziale n. 814 del 19/11/2019 e conclusa con determinazione dirigenziale n. 988 del 30/12/2019 tenuto conto della perdurante validità ed efficacia della relativa graduatoria finale al 31 dicembre 2022 e della professionalità specifica della medesima come infra considerato e motivato". E' quindi evidente che per il periodo intercorrente fra la data di adozione della determinazione dirigenziale n. 988 del 30/12/2019 e quella di adozione deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026 riportato la ricorrente è stata sottoposta ad un intenso stress psicologico unicamente per errori di valutazione imputabili all'Amministrazione intimata, e che sono stati da quest'ultima eliminati soltanto ex post, con il secondo dei due provvedimenti menzionati, che ha fatto seguito alla sentenza n. 1024/2025 del 22 dicembre 2025 del CGARS. Fermo restando quindi che debba ritenersi provato tanto il pregiudizio subito dalla ricorrente, quanto la illegittimità degli atti che lo hanno determinato ed il nesso causale fra il primo ed i secondi, rimane da accertare, ai fini del una (eventuale) responsabilità del Comune intimato, se i commessi errori di valutazione risultino altresì inescusabili. Per il che sarà più utile trattare unitariamente della relativa questione allorchè si passerà all'esame della parte della domanda che riguarda il risarcimento del danno patrimoniale.

Quanto a quest'ultimo, come da condivisa giurisprudenza, "il carattere latamente discrezionale (anche quanto all'an) del potere di avvio del processo di stabilizzazione in questione, da un lato conduce all'inconfigurabilità stessa di un dovere di provvedere ex professo su una domanda diretta alla sollecitazione di tale potere (cfr.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22/6/2019, n. 425), dall'altro - per quanto di stretta pertinenza ai fini del giudizio - porta ad escludere l'esistenza, nell'ambito dei richiamati atti di programmazione, di un obbligo di specifica istruttoria e motivazione al riguardo; ciò poiché in tali atti, in considerazione della loro natura, trova naturale collocazione l'apprezzamento di esigenze ed interessi generali, di carattere finanziario ed organizzativo, normalmente eccedenti la posizione (di mera aspettativa) dei singoli individui eventualmente destinatari delle opzioni programatorie" T.A.R. Basilicata, sentenza 7 gennaio 2026, n. 3. L'essere quindi utilmente collocati all'interno di una graduatoria formulata nell'ambito di un procedimento per la stabilizzazione di personale precario alle dipendenze di una P.A. non conferisce, a chi lo sia stato, alcun diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ma una mera posizione di aspettativa al riguardo.

Nel caso di specie quell'aspettativa è stata soddisfatta dalla deliberazione di G.M. n. 21 del 19/02/2026. Ma anteriormente ad essa, secondo la ricorrente, ella "era utilmente inserita in graduatoria cosicché, appare evidente la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'emanare un bando di concorso senza procedere alla stabilizzazione della stessa, previo scorrimento della detta graduatoria, ovvero motivare le ragioni per non poter procedere a detta stabilizzazione".

A ciò il Comune intimato oppone la circostanza che:

"L'istituto dello scorrimento di graduatoria riguarda solo le graduatorie concorsuali formate all'esito di un concorso pubblico (che fino al 14 marzo 2025 -data di entrata in vigore del cd. decreto PA- avevano durata biennale). Le graduatorie che vengono formate nell'ambito di una procedura di stabilizzazione hanno efficacia limitatamente alla stessa proprio in ragione del carattere eccezionale delle stabilizzazioni. Il decreto PA ha chiarito che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento del personale (v. art. 4 comma 1 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25) ... Per le suddette ragioni, il Comune non era tenuto ad assolvere ad alcun onere motivazionale in quanto le procedure di stabilizzazione non costituiscono procedure ordinarie di reclutamento di personale da parte della P.A., ma sono esperibili sono in forza di una legge autorizzatoria ad hoc. Non è dato comprendere, peraltro, quale rilievo possa avere, rispetto ad un concorso pubblico bandito nell'anno 2024, la domanda presentata dall'interessata a una procedura di stabilizzazione conclusasi nel lontano anno 2019 e della quale la ricorrente non ha impugnato gli esiti nonostante l'asserito sacrificio di un suo preteso diritto/legittima aspettativa all'assunzione".

Nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, a Sezioni Riunite, n. 251/2024 reso nell'adunanza del 31/10/2024, in base al quale è stato adottato, dal Presidente della Regione Siciliana, il decreto n. 234 del 05/12/2024, che ha accolto il ricorso straordinario formulato dalla dott.ssa S.P., si era ritenuto che debbano "essere annullati - in parte qua - i provvedimenti gravati, laddove nell'indicare il fabbisogno non tengono in considerazione la posizione della ricorrente, determinando di procedere unicamente tramite concorso ai fini della copertura delle posizioni individuate". Ma è evidente che anche da quella pronuncia può desumersi unicamente una posizione - anche se qualificata, e dunque giustiziabile (così come poi è concretamente avvenuto ...) - di aspettativa in capo alla attuale ricorrente. E di ciò tanto è certa anch'ella, che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non è stata formulata con riguardo ad un deluso diritto alla propria assunzione, ma "commisurato (nella misura del 90% per perdita di chance) alla differenza tra quanto avrebbe avuto diritto a percepire (se stabilizzata) dal mese di dicembre 2022 (data in cui l'Ente ha emanato gli atti illegittimi) al 31 dicembre 2033 (data in cui la dott.ssa P. sarà collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età) e quanto ha effettivamente percepito come dipendente a tempo determinato".

Ma innanzitutto la ricorrente non ha fornito al Collegio alcun elemento specifico per ritenere che la chance di propria assunzione fosse pari al 90%, piuttosto che, in relazione ad una situazione di normale incertezza - in particolare, con riguardo equilibri di bilancio del Comune intimato - circa futuri stati del mondo, tale da imporre di collocarsi lungo il tratto mediano di una curva di Gauss, con una chance di assunzione pari al 50%, piuttosto che al 90%.

Posto allora che, come da condivisa giurisprudenza, la ""possibilità" che permette il risarcimento della chance non può essere individuato in qualsiasi ipotetica eventualità di conseguimento del risultato, ma, come più volte statuito, nella "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato"

(Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845)" T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, sentenza 26 aprile 2022, n. 1100, il Collegio ritiene che, rilevando la percentuale di possibile ottenimento del bene della vita soltanto ai fini della quantificazione del danno (eventualmente) risarcibile, nel caso di specie sussistesse per la ricorrente la

""probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato - esso rappresentato con la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Caltagirone.

Sussistendo quindi il pregiudizio economico subito dalla ricorrente, la accertata illegittimità degli atti che lo hanno determinato (ex decreto n. 234 del 05/12/2024 del Presidente della Regione Siciliana e sentenza n. 1024/2025 del 22 dicembre 2025 del CGARS) ed il nesso di causalità fra il primo ed il secondo, rimane soltanto da valutare se sussista (anche) una colpa dell'Amministrazione.

Si può dire, innanzitutto, che la "regola" della preferenziale utilizzazione di graduatorie ancora valide, rispetto all'espletamento di nuovi concorsi, è codificata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata. Valga, per tutte, il riferimento a [T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, sentenza 13 gennaio 2022, n. 13](#), secondo la quale "ove l'amministrazione si determini a colmare il vuoto d'organico, a fronte dell'alternativa tra assumere il nuovo personale attingendo dalla graduatoria efficace ovvero indire una distinta procedura selettiva, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del favor ordinamentale per l'utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica - in considerazione dei costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso - e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate". Il punto allora è se la graduatoria con cui si è conclusa una procedura di stabilizzazione sia, così come sostiene il comune, radicalmente altra da quella adottata a conclusione di un concorso pubblico.

In linea strettamente teorica, le procedure di stabilizzazione producono una (mera) novazione di rapporto di lavori già in essere con la P.A. - facendoli passare da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indeterminato -, senza implementarne (il numero de)gli organici, e quindi senza essere uno strumento a disposizione delle PPA.A. per garantirsi la necessaria provvista di personale addizionale. La tesi del Comune potrebbe quindi persuadere; ma ancor più conta verificare se quell'opinione possa trovar riconoscimento in norme o precedenti giurisprudenziali tali da render recessiva l'opzione preferenziale per la utilizzazione di graduatorie già formate. Ora l'[art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017](#) non prevede alcuna disciplina circa la efficacia temporale delle graduatorie formate a conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al secondo comma del suo art. 20 - in ciò a differenza che in materia di pubblici concorsi, in base alla disciplina di cui attualmente al primo paragrafo del comma 5- ter dell'[art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001](#). Né è connaturato all'atto/graduatoria quello di produrre effetti durevoli nel tempo: al contrario trattandosi di provvedimenti che concludono un ben specifica procedura di selezione per merito comparativo, e che quindi possono essere "recuperati" all'efficacia giuridica soltanto a fronte di ben specifiche previsioni normative: si pensi a quanto previsto (ieri) dall'[art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016](#) (ed oggi dall'[art. 124 del D.Lgs. n. 36 del 2023](#)) in materia di procedure di evidenza pubblica, od appunto dal comma 5- ter dell'[art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001](#) in materia di concorsi pubblici.

Da ciò il Collegio conclude che il Comune intimato, pur avendo errato, non possa essere considerato autore di atti viziati da un errore inescusabile, avendo piuttosto operato all'interno di un quadro normativo che lasciava obiettivamente sussistere perplessità in elevatissimo grado circa il fatto che il "favor ordinamentale per l'utilizzazione delle graduatorie con idonei" possa trovare applicazione anche nella diversa ipotesi di graduatorie formulate in esito a procedure di stabilizzazione svoltesi a norma del secondo comma dell'[art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017](#).

In base alle precedenti considerazioni il Collegio, conclusivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe, ostando, al riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da attività provvedimento illegittima della P.A., la imputabilità a quella convenuta in giudizio di un errore inescusabile.

Tenuto conto della obiettiva difficoltà di valutare ex ante il sussistere o meno di un errore scusabile da parte del Comune intimato nell'adozione dei provvedimenti che hanno pregiudicato la posizione della ricorrente, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore

Emanuele Caminiti, Primo Referendario